mg__dg
03402702101 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA
N. 52/20 I
20 MAR. 2020
UOR | CC | RUO
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Sottofascicolo

TRIBUNALE DI PARMA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

CAMERA PENALE DI PARMA

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Parma
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
Ordine degli Avvocati di Parma
Camera Penale di Parma

AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO CON LA MODALITÀ DELLA VIDEOCOFERENZA DELLE UDIENZE PENALI CON RITO DIRETTISSIMO, DELLE CONVALIDE DEGLI ARRESTI E DEI FERMI, DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA, NONCHÈ DELLE UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI A CARICO DI PERSONE DETENUTE, OPPURE SOTTOPOSTE MISURE CAUTELARI O DI SICUREZZA OPPURE ANCORA SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE NELL'AMBITO DEI QUALI SIA STATA ESPRESSAMENTE FORMULATA LA RICHIESTA DI PROCEDEREANCHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
Visto il D.L. n.° 18 del 17.3.2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;
Considerato che i citati decreti legge hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera d) del D.L. n. 11/2020 e 83, comma 7, lettera d) del D.L. n.18/2020, secondo i quali i capi degli uffici giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";
Visti gli articoli 2, comma 2 lettera e) del D.L. n. 11/2020 e 83, comma 7, lettera e), del D.L. n.° 18/2020, secondo i quali è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Considerato che gli articoli 2, comma 7, del D.L. n. 11/20 e 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispongono che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";
Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*" (cfr. punto n. 1);
Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, auspicando che diventi la "*modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";
Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";
Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
Considerato che gli Uffici Giudiziari di Parma hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, degli interrogatori di garanzia e dei giudizi direttissimi dinanzi al Giudice del dibattimento e delle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.
Precisato che le previsioni del presente protocollo hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia solo sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto.
Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";
Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

***

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida di fermo d'indiziato di delitto, dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (applicazione di pena, abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento. Si potrà adottare la modalità della videoconferenza anche per le udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.
I giudizi direttissimi che proseguiranno con rito alternativo (applicazione di pena o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice

darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo presso il quale ha partecipato all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.
Tutti gli altri giudizi proseguiranno secondo le modalità ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. Alla data della firma del presente protocollo, sono stati già informati delle nuove modalità previste per l'espletamento delle attività processuali urgenti riguardanti soggetti sottoposti a misure coercitive custodiali e precautelari il Direttore del Carcere di Parma, il Questore di Parma, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza ed il comandante della Polizia Municipale di Parma. Tutte le suddette Autorità civili e militari hanno espresso la loro disponibilità a rendere possibile l'attuazione delle videoconferenze disciplinate dal presente protocollo. Resta fermo che, nei casi in cui risulterà impossibile procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza sarà celebrata con le modalità ordinarie presso le aule del Tribunale oppure presso il carcere di Parma.

3. Poiché è necessario garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, nonché, se diverso, quello con il quale egli ha avuto accesso alla piattaforma TEAMS, indicando a tale ultimo scopo un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

5. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato, nonché l'indirizzo e-mail degli Istituti Penitenziari di Parma o dell'ufficio di polizia giudiziaria in cui il soggetto si trova ristretto. L'indirizzo e-mail dovrà essere quello utilizzato per l'accesso alla piattaforma TEAMS.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la videoconferenza sarà tenuta negli uffici del comando dell'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per consentire la celebrazione dell'udienza di convalida da remoto.
Si procederà con le stesse modalità anche relativamente all'interrogatorio di garanzia riguardante le persone sottoposte a misure cautelari non custodiali e che abbiano formulato, personalmente o tramite il difensore, la richiesta di procedere anche nel periodo di sospensione. In tali casi, l'indagato sarà invitato a presentarsi presso gli uffici del comando dell'organo di polizia giudiziaria che ha adottato la misura o che ha eseguito il provvedimento del giudice.

7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

8. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito del Giudice che procede, non soltanto all'udienza di convalida del fermo o di convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio direttissimo, ma anche all'interrogatorio di garanzia ed alle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza oppure ancora sottoposte a misure di prevenzione, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e debbano essere compiute attività processuali semplici.
In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza mediante l'attivazione da parte della polizia giudiziaria di un contatto telefonico od informatico riservato, con l'assistenza di un interprete se sarà necessario. In alternativa, se sarà tecnicamente realizzabile, l'Avvocato potrà comunicare in via riservata con il suo assistito anche attivando un apposito canale all'interno del team.

9. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non sia possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con il numero del Registro Generale delle Notizie di Reato, la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo oppure il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'articolo 449 del codice di procedura penale - sottoscritti e scansionati, nonché il verbale di arresto o di fermo con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:

-al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato);
-alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari oppure alla cancelleria della Sezione Penale del Tribunale, con valore ai fini del deposito, agli indirizzi gip.tribunale.parma@giustiziacert.it (telefono: 0521031309) e penale.tribunale.parma@giustiziacert.it (telefono 0521 031345)
-ai vice procuratori onorari di turno per le udienze nel giorno indicato.

I procedimenti direttissimi ulteriori o comunque i procedimenti direttissimi i cui atti perverranno alla cancelleria della Sezione Penale oltre il termine delle ore 11 saranno trattati il giorno seguente, fatta salva la possibilità di determinazioni di segno diverso del giudice procedente.
La segreteria del Pubblico Ministero di turno dovrà comunicare altresì via e-mail alla cancelleria della Sezione Penale, entro le ore 11.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza con il rito direttissimo.
La richiesta di convalida od il decreto di presentazione indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.
La richiesta di convalida od il decreto di presentazione indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua.
Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale dovrà essere attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, con l'indicazione dell'ora dell'invio.

12. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con la richiesta di convalida o con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire al legale di prendere cognizione dell'oggetto degli addebiti e di stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito ed i suoi familiari.

13. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Pubblico Ministero o vice procuratore onorario designato per l'udienza, polizia giudiziaria od istituto carcerario, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

14. Nell'ipotesi in cui la richiesta di convalida o l'atto di presentazione indichino la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo del telefono, oppure mediante l'attivazione di un canale dedicato all'interno del team ed anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 *bis*, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

15. Il difensore parteciperà all'udienza di qualunque tipologia da remoto preferibilmente mediante collegamento dal suo studio legale, oppure dal luogo in cui si trova la persona sottoposta a misura cautelare custodiale o comunque detenuta oppure ancora da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. Analogamente, il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto preferibilmente mediante collegamento dall'ufficio della Procura della Repubblica oppure da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. All'inizio dell'udienza il difensore dichiarerà a verbale: 1) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare all'attività da compiersi; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (articolo 183 del codice di procedura penale). Al termine dell'udienza, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale).

16. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga, ove ciò sia richiesto e fatta salva l'oggettiva impossibilità delle parti.

17. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

18. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e di vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

19. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nel team oppure mediante lo strumento della "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica delle cancellerie dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

***

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Parma, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, al Questore di Parma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale di Parma ed agli altri comandi di polizia giudiziaria presenti sul territorio del circondario del Tribunale di Parma.

Parma, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dottor Pio Massa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dottor Alfonso D'Avino

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Dottor Gennaro Mastroberardino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avvocato Simona Cocconcelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avvocato Valentina Tuccari

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

***

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Parma, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, al Questore di Parma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale di Parma ed agli altri comandi di polizia giudiziaria presenti sul territorio del circondario del Tribunale di Parma.

Parma, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dottor Pio Massa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dottor Alfonso D'Avino

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Dottor Gennaro Mastroberardino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avvocato Simona Cocconcelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avvocato Valentina Tuccari

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

***

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Parma, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, al Questore di Parma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale di Parma ed agli altri comandi di polizia giudiziaria presenti sul territorio del circondario del Tribunale di Parma.

Parma, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dottor Pio Massa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dottor Alfonso D'Avino

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Dottor Gennaro Mastroberardino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avvocato Simona Cocconcelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avvocato Valentina Tuccari

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

***

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Parma, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, al Questore di Parma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale di Parma ed agli altri comandi di polizia giudiziaria presenti sul territorio del circondario del Tribunale di Parma.

Parma, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dottor Pio Massa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dottor Alfonso D'Avino

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Dottor Gennaro Mastroberardino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avvocato Simona Cocconcelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avvocato Valentina Tuccari

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 20 marzo 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Parma, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore degli Istituti Penitenziari di Parma, al Questore di Parma, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale di Parma ed agli altri comandi di polizia giudiziaria presenti sul territorio del circondario del Tribunale di Parma.

Parma, 19 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dottor Pio Massa

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dottor Alfonso D'Avino

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
Dottor Gennaro Mastroberardino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avvocato Simona Cocconcelli

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avvocato Valentina Tuccari